

## La diversificazione operativa nelle banche statunitensi

L'evoluzione di questi ultimi anni in campo bancario ha avuto profonde ripercussioni sulla struttura finanziaria degli Stati Uniti. Le preoccupazioni sollevate dalla comparsa di *financial congenerics* (« omnibus finanziari ») (\*) hanno portato, nel 1970, ad una disciplina legislativa delle *One Bank Holding Companies* (che d'ora innanzi indicheremo con *IBHC*) nell'intento di contenere l'espansione delle banche commerciali in campi di attività diversi dalla tradizionale funzione di raccolta e credito (1). Un « omnibus finanziario » può essere definito come una *One Bank Holding Company* organizzata da una banca — che ne è al tempo stesso la filiazione principale — allo scopo di svolgere una molteplicità di servizi finanziari tra loro correlati. Di qui l'insorgere di problemi centrati sui possibili effetti anti-concorrenziali derivanti dal congiunto operare di imprese bancarie e non bancarie appartenenti ad un'unica società e sulla peculiare funzione delle banche nell'economia.

Per avere un'idea dello sviluppo assunto dalle *IBHC*, basti pensare che nel 1955 sembra ne esistessero 117 (con un complesso di depositi bancari pari a 11,6 miliardi di dollari); nel mese di ottobre del 1970 il loro numero era salito a circa 1.200 (con una massa di depositi pari a 150 miliardi di dollari).

La maggior parte delle *IBHC* di recente formazione sono sorte per iniziativa dei maggiori istituti bancari, con natura di

(\*) Il neologismo « *congeneric* » usato nel testo inglese è stato tradotto col termine « omnibus ».

(1) Prima della recente disciplina, non vi era alcuna norma di legge che proibisse ad una *IBHC* di immettersi in una molteplicità di affari non finanziari. Tuttavia le maggiori banche si astennero dal far uso di tale possibilità, probabilmente perché non ne avevano convenienza ed anche perché temevano l'emanazione di nuove leggi che le avrebbe costrette a incorporare le iniziative che avevano poco in comune con l'attività bancaria.

TABELLA I

SVILUPPO DELLE « ONE BANK HOLDING COMPANIES » TRA IL 1955 ED IL 1970

Anno	Numero	Depositi bancari posseduti (miliardi di dollari)
Dicembre 1955 . . . . .	117	11,5
Dicembre 1965 . . . . .	550	15,1
Dicembre 1968 . . . . .	783	108,2
Ottobre 1970 . . . . .	1.200	150,0

NOTA: I dati sono stimati, dato che in passato le *IBHC* non erano tenute ad alcuna registrazione presso organi di controllo bancario, non rientrando nel *Bank Holding Company Act* del 1956.

FONTE: STAFF OF THE HOUSE COMMITTEE ON BANKING AND CURRENCY, *Report on the Growth of Unregistered Bank Holding Companies - Problems and Prospects*, 1969; e inoltre FEDERAL RESERVE BOARD.

« omnibus » finanziari. In aggiunta, ve ne sono due altri tipi. Il primo, che possiamo dire « tradizionale », riguarda le *IBHC* operanti da lungo tempo come finanziarie di controllo di un gruppo economico nel quale rientravano, oltre ad una banca, altre imprese (di solito, queste finanziarie erano state costituite da proprietari di piccole banche per avvantaggiarsi sul piano fiscale ed organizzativo). Il secondo tipo è il cosiddetto « conglomerato »; qui si tratta di una società finanziaria che possiede una banca, la quale però non è preminente nel complesso degli affari del gruppo. Quale che fosse la loro natura, le *IBHC* non rientrarono nella sfera di applicazione del *Bank Holding Act* del 1956, che conferì alla Riserva Federale la facoltà di sottoporre a speciale regolamentazione le società finanziarie proprietarie di *più* banche, in aggiunta alla disciplina federale o statale prevista per ogni singola banca.

La notevole crescita numerica delle *IBHC*, indicativa della trasformazione subita dal sistema bancario, ha tratto alimento da due ordini di circostanze. In primo luogo, dall'intensificarsi negli ultimi anni delle azioni legali contro banche accusate da aziende concorrenti di spingersi in campi di attività non propriamente bancari, approfittando della privilegiata posizione concorrenziale in cui si trovavano in quanto banche. Ha agito, in secondo luogo, il convincimento che prima o poi il Congresso avrebbe emanato un'apposita legge intesa a regolare le « *one bank* » *holding companies*, talché numerose banche di grandi dimensioni si affret-

tarono ad adottare un nuovo assetto giuridico nell'ambito di una *holding* per poter invocare — a legge approvata — la cosiddetta « *grandfather clause* » (« clausola del nonno », che dà diritto di mantenere in vita una situazione ormai consolidata, anche se contrastante con le norme giuridiche di nuova emanazione).

Il presente articolo analizzerà la progressiva tendenza alla diversificazione dell'attività delle banche commerciali, diversificazione culminata appunto nell'« omnibus » finanziario, cioè in una società finanziaria dominata da una banca. Dapprima considererà la recente storia bancaria ed i fattori che hanno indotto ad introdurre una disciplina restrittiva della diversificazione e della concorrenza bancaria, fino a giungere alla recente legge che ha autorizzato l'adozione di una normativa federale per le *IBHC*. Passerà poi in rassegna alcuni dei più importanti servizi finanziari forniti dagli « omnibus », in aggiunta a quelli tradizionali (depositi e prestiti) delle banche commerciali. Da ultimo individuerà le forze economiche che hanno spinto le banche commerciali ad abbracciare nuovi campi d'attività tra loro correlati.

### 1. Recenti tendenze nell'attività delle banche commerciali


Lo sviluppo dell'« omnibus » finanziario si riattacca ad una serie di eventi che, nel corso degli ultimi cinquant'anni, hanno concorso a modificare la sfera operativa delle banche commerciali.

Nel 1921 si contavano più di 30.000 banche negli Stati Uniti; toccò allora il culmine il processo di aumento iniziatosi al finire del secolo, per cui ogni anno si aggiungevano in media 500 nuove banche a quelle già esistenti (si veda il *Grafico*). Oggi, rispetto al 1921, le banche sono meno della metà; 9.000 fallirono tra il 1930 ed il 1933, durante la grande crisi; 5.000 circa avevano già cessato l'attività tra il 1921 ed il 1929 (2).

La decimazione subita negli anni « venti », in un periodo di prosperità per quasi tutta l'economia, è significativa e merita di essere esaminata. La depressione del settore agricolo, pur in mezzo alla prosperità generale, può spiegare l'eliminazione di numerose banche rurali; nello stesso senso agì l'inasprimento della concor-

(2) Si veda in proposito: *Bank Mergers and Concentration of Bank Facilities* (a Staff Report to Subcommittee n. 5 of the Committee of the Judiciary), 1952, pp. 8-25; *The Banking Structure in Evolution - A Response to Public Demand*, 102° Annual Report, The Administrator of National Banks, 1964, pp. 7-13.

### NUMERO DELLE BANCHE COMMERCIALI, DELLE FILIALI E DEGLI SPORTELLI ANDAMENTO TRA IL 1900 ED IL 1967



FONTE: *Bank Mergers and Concentration of Banking Facilities*, 1952, p. 11; *Recent Development in the Structure of Banking*, 1962, p. 17; *FDIC, Annual Report*, 1961-1967.

renza bancaria, promosso dall'avvento dell'automobile e dal miglioramento nelle comunicazioni. In pari tempo, si sviluppò un processo di concentrazione in linea con le accresciute dimensioni delle imprese industriali e commerciali e con l'esigenza di fornire loro una più ampia gamma di servizi (3). A quanto sembra, le economie di scala erano particolarmente evidenti nel ramo delle gestioni fiduciarie (4) e del finanziamento al commercio estero e dei servizi collaterali. Secondo un recente articolo di S. Peltzman (5), il volume delle concentrazioni è un buon indice del crescere delle

(3) Per un esame delle vicende di questo periodo, si veda: B. M. ANDERSON, *Bank Consolidations in a Period of Speculation*, in «The Chase Economic Bulletin», Vol. 9, n. 5, ottobre 1929; J. M. CHAPMAN, *Concentration of Banking*, Columbia University Press, 1934, pp. 51-84 e R. B. WESTERFIELD, *Money Credit and Banking*, Nuova York, 1938, pp. 915-939.

(4) Si veda CHAPMAN, *op. cit.*, p. 75.

(5) Si veda S. PELTZMAN, *Bank Entry Regulation: Its Impact and Purposes*, in «The National Banking Review», dicembre 1965.

economie di scala. Se aumenta la dimensione aziendale alla quale la curva dei costi bancari diventa piatta, banche prima efficienti diventano inefficienti e devono trovare il modo di ingrandirsi; una concentrazione può essere la via più adatta.

In quel periodo la diversificazione delle attività rispecchiò lo sforzo delle banche di fronteggiare la varietà di servizi finanziari richiesti dalla clientela per evitare che questa si rivolgesse altrove. Nonostante le restrizioni poste dalle leggi federali e statali anteriori al 1933, le banche riuscirono allora a sviluppare numerosi nuovi campi d'attività: amministrazioni fiduciarie, assicurazioni, accettazioni, investimenti mobiliari, lavoro d'intermediazione, e via dicendo. Si arrivò al punto che una grande banca, nella sua pubblicità, si presentò con 43 settori operativi diversi (6)!

Tra gli elementi che spinsero a moltiplicare i servizi resi gli studiosi di quel periodo pongono l'inasprita concorrenza tra le banche. Qui possiamo trovare un'analogia con l'attuale tendenza a dotare le banche di una gamma completa di servizi finanziari, con la differenza che la pressione della concorrenza sembra ora provenire — come si dirà — da istituti finanziari non bancari.

Un altro fenomeno importante dell'ultima parte degli anni «venti», fu lo sviluppo del «gruppo bancario», che permise di riunire diverse banche sotto il controllo di una società holding. Quest'ultima, non avendo natura di banca, restava esente da controlli statali o federali; anche qui troviamo analogie con la *IBHC*, sottratta alla disciplina del *Bank Holding Company Act* del 1956 e quindi alla regolamentazione degli organi statali e federali, cui invece è sottoposta la banca affiliata. Pur non avendo veste di banca, la società holding prendeva parte alle operazioni delle banche affiliate (7): fungeva da ufficio crediti, si occupava dell'analisi dei titoli e della gestione del portafoglio, «consorzia» le banche affiliate per la concessione di grossi prestiti, rendeva possibile a ciascuna banca di tenere riserve liquide inferiori a quelle che le sarebbero state necessarie se fosse rimasta isolata. La struttura fondata sulla holding offrì anche una via conveniente per entrare nel campo dei prestiti ipotecari mediante l'acquisizione o la costituzione di affiliate che operassero per l'intero gruppo (8).

(6) Si veda R. B. WESTERFIELD, *op. cit.*, p. 988.

(7) Si veda CHAPMAN, *op. cit.*, pp. 343-364.

(8) *Ibidem*, pp. 72-84.

### Il «Banking Act» del 1933

La legge bancaria del 1933 fu la conseguenza della serie di fallimenti bancari e della parte di responsabilità attribuita alle banche nel crollo di Wall Street del 1929. La nuova legge impose una netta separazione tra l'attività di banca commerciale e quella di banca d'investimento, vietò alle banche l'esercizio di servizi di intermediazione mobiliare e di sottoscrizione delle emissioni private e lo svolgimento di varie altre attività non propriamente bancarie, e delinè un nuovo quadro delle funzioni spettanti alle banche (9). Presupposto della nuova disciplina era il proposito di scoraggiare la concorrenza tra le banche, poiché si riteneva che l'esperienza avesse dimostrato come una concorrenza sfrenata avesse contribuito ai precedenti rovinosi fallimenti.

Con la fine del 1934 la fase di riassetamento del sistema bancario poteva dirsi ultimata; nei successivi dodici anni si assistette ad un periodo di relativa stabilità. Tuttavia, tra il 1935 ed il 1950, il numero delle banche continuò a diminuire, soprattutto a seguito di fusioni che fecero scomparire una parte delle banche di minori dimensioni. Da uno studio condotto per conto della Riserva Federale si rileva che quasi il 55 per cento delle banche esistenti nel 1935 avevano singolarmente depositi inferiori a 500.000 dollari, mentre nel 1950 solo il 6 per cento delle banche rientrava in tale categoria (10).

Nel corso dell'ultimo decennio si è avuto un considerevole aumento nel numero degli sportelli bancari, principalmente per effetto dell'apertura di nuove filiali (si veda il *Grafico*). Tale incremento rispecchia non soltanto le accresciute esigenze di un'economia in forte espansione, ma anche una carenza preesistente (11), e, da ultimo, la necessità di fronteggiare l'intensa concorrenza degli istituti finanziari non-bancari.

(9) Si veda *Commercial Banks and their Trust Activities: Emerging Influence on the American Economy*, Staff Report for the Subcommittee on Domestic Finance, Vol. 1, 8 luglio 1968, pp. 11-12.

(10) Si veda: *Bank Mergers and Concentration of Banking Facilities*, *op. cit.*, pp. 12-24; ed inoltre *Recent Developments in the Concentration of Banking*, Special Staff Report of the Board of Governors of the Federal Reserve System, 1962.

(11) Si veda: *The Banking Structure in Evolution - A Response to the Public Demand*, *op. cit.*, p. 9.

### Il « *Banking Holding Company Act* » del 1956

Questa legge rappresenta il primo tentativo di porre sotto controllo le società finanziarie proprietarie di banche, società sviluppatesi in numero crescente tra il 1933 ed il 1956, soprattutto in alcuni Stati occidentali. All'emanazione della legge si giunse dopo che, nel 1948, il Consiglio dei Governatori della Riserva Federale aveva promosso un'azione legale, per violazione della legge *anti-trust*, contro una grossa società finanziaria, la *Transamerica Corporation* (12), la quale, oltre ad essere impegnata in una vasta gamma di affari, controllava ben quarantasette banche in cinque Stati occidentali; la Riserva Federale perse la causa, ma la questione assunse tale rilievo nell'opinione pubblica che numerosi progetti di legge intesi a regolare le *bank holding companies* furono presentati in parlamento tra il 1949 ed il 1956. Ne seguì il *Bank Holding Company Act* del 1956, che definisce *bank holding company* ogni organismo il quale: a) direttamente o indirettamente, possiede o controlla il 25 per cento o più delle azioni aventi diritto al voto in due o più banche, oppure b) controlla l'elezione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di due o più banche, oppure c) ha almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto in due o più banche tenuto da *trustees* a pro' di propri azionisti.

In forza della legge, le *holdings* che controllavano più di una banca furono obbligate a registrarsi presso il Consiglio dei Governatori della Riserva Federale e ad ottenere da quest'ultimo l'autorizzazione ad operare, ed inoltre a subordinare l'acquisizione di ulteriori banche al parere favorevole del Consiglio stesso, che avrebbe tenuto in debito conto gli aspetti concorrenziali e gli interessi pubblici. L'attività delle *holdings* registrate avrebbe dovuto limitarsi agli affari bancari, all'amministrazione di banche e alla fornitura di certi servizi alle banche affiliate. Già allora il Consiglio dei Governatori aveva sollevato obiezioni contro il criterio delle « due banche almeno », che ha offerto all'odierno « omnibus

(12) Per un'esame del caso si veda: *Bank Mergers and Concentration of Banking Facilities*, op. cit., pp. 42-44. La *Transamerica Corporation* controllava anche una società immobiliare, un istituto di prestiti ipotecari, due compagnie di assicurazione, una società per la produzione di parti per aeromobili e numerose imprese varie.

finanziario » la possibilità di sottrarsi alla normativa federale costituendosi in forma di « one » *bank holding company* (13).

### Il « *Bank Merger Act* » del 1960

Durante gli anni « trenta » (e anche dopo), come già si è notato, vi era stato un orientamento generale contrario alla concorrenza bancaria e favorevole a forme di regolamentazione. Peraltro, fino al 1960, anno d'approvazione del *Bank Merger Act*, le fusioni bancarie avevano potuto avvenire senza alcun benestare degli organi federali preposti al controllo bancario o esame preventivo del Dipartimento di Giustizia: si riteneva che tali fusioni non rientrassero nella sfera di applicazione delle leggi *anti-trust* Sherman o Clayton (14) e dovessero esclusivamente sottostare alle leggi dei singoli Stati. Nel 1960, il nuovo atto legislativo ricondusse le fusioni bancarie nell'ambito dei controlli già esercitati dalla Riserva Federale sulle *multi-bank holding companies* e attribuì al Dipartimento di Giustizia il diritto di intervenire per assicurare il rispetto delle leggi *anti-trust*. Nel 1966 un emendamento accrebbe in certo modo i poteri del Dipartimento di Giustizia e l'importanza degli aspetti « concorrenziali » riconoscendo la necessità di tener conto degli interessi e delle esigenze della comunità (15).

### La legislazione del 1970 sulla « *One Bank Holding Company* »

La legge del 1970 ha esteso il potere di controllo della Riserva Federale alle *IBHC* che fino allora non rientravano nella disciplina del *Bank Holding Company Act*, fondato sul criterio delle « due banche almeno » (16). Un progetto di legge approvato dal

(13) Per un esame del *Bank Holding Company Act* e dei successivi emendamenti, si veda: S. J. WEISS, *Bank Holding Companies and Public Policy*, in « *New England Economic Review* », gennaio-febbraio 1969, pp. 1-30; ed inoltre J. F. ZOELLNER, *Bank Holding Companies*, in « *Monthly Review* » della Federal Reserve Bank of Kansas City, febbraio 1969, pp. 10-16.

(14) Sulle fusioni bancarie e sull'applicazione del *Bank Merger Act*, si veda: G. R. HALL e C. F. PHILLIPS JR., *Bank Mergers and the Regulatory Agencies*, Federal Reserve, 1964.

(15) Si veda: W. E. WHITESSELL, *Bank Merger Act of 1966: Past, Present and Prospects*, in « *Business Review* » della Federal Reserve Bank of Philadelphia, novembre 1968, pp. 3-9.

(16) Sui lavori preliminari si vedano: *Hearings before the Committee on Banking and Currency*, House of Representatives, 91° Congress H.R. 6778, Parte I, II e III; *Hearings before the Committee on Banking and Currency*, United States Senate, 91° Congress, S. 1052, S. 3823 e H.R. 6778, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.

Senato nel novembre 1970 dovette essere armonizzato con un altro progetto più restrittivo già approvato dalla Camera dei Rappresentanti verso la fine del 1969. Entrambi i progetti si proponevano di chiudere la scappatoia rimasta nel *Bank Holding Company Act* del 1956, fissando una linea di separazione tra l'attività delle banche e quella delle imprese non bancarie e assoggettando anche le *IBHC* al controllo della Riserva Federale.

La legge nata dalla fusione dei due progetti rimette alla Riserva Federale ogni decisione in merito alla compatibilità tra attività non bancarie ed attività bancarie e quindi all'acquisizione di imprese non bancarie da parte di *IBHC*. A tal fine ha conferito alla Riserva Federale l'incarico di procedere all'esame di ogni *holding company* che controlli una banca con un attivo superiore a 60 milioni di dollari e di stabilire se eventuali acquisizioni di imprese non bancarie anteriormente al 30 giugno 1968 abbiano portato ad eccessive concentrazioni di risorse, limitazioni della concorrenza, conflitti di interesse o pratiche bancarie non consigliabili. Per le altre *IBHC* nessuna ingerenza è prevista per le acquisizioni anteriori alla data suindicata.

In sintesi, la nuova legge continuerà a permettere alle *IBHC* di fornire servizi finanziari strettamente collegati con l'attività bancaria, sotto il controllo della Riserva Federale.

## 2. Servizi finanziari offerti dagli « omnibus » finanziari

Passiamo ora in rassegna i principali servizi forniti dagli « omnibus » finanziari, ad integrazione « funzionale » della tradizionale attività di raccolta e credito svolta dalle banche commerciali.

### *Carte di credito e servizi connessi*

Si tratta di un servizio che implica l'erogazione, a richiesta, di un determinato ammontare di credito in favore del possessore di una carta di credito o del sottoscrittore di un « piano » di credito su assegni. La legge vieta esplicitamente lo « scoperto » bancario; è quindi necessaria una preliminare « linea di credito » convenuta tra banca e cliente. Il credito su assegni, in particolare, si innesta sui rapporti di conto corrente e si attua con accreditamenti sul conto del cliente quando i prelievi superano il saldo a disposizione sul conto.

Alcune banche offrono gratuitamente questa facilitazione, a condizione che il cliente rientri entro 25 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Per le carte di credito deve esistere un accordo preliminare tra la banca, le aziende fornitrici ed i titolari della « carta » (17).

L'ingresso delle banche nel campo delle carte di credito avvenne soltanto nel 1951 ad opera della *Franklin National Bank of New York*. Nel giro di pochi anni quasi un centinaio di altre banche — per lo più piccole — seguirono l'esempio, sperando in grossi guadagni; ma le aspettative andarono deluse, e una metà di queste banche abbandonarono il campo, talché delle 197 banche che rilasciavano carte di credito nel 1967 solo 27 avevano iniziato il servizio prima del 1958. Quanto al servizio di credito su assegni, l'inizio si fa risalire al 1955, ad opera della *First National Bank of Boston* (18).

La crescita numerica delle banche che offrono uno o più servizi di carta di credito e di credito su assegni risulta dalla Tabella 2.

TABELLA 2

SVILUPPO NUMERICO DELLE BANCHE FORNITRICI DI CARTE DI CREDITO O DI CREDITO SU ASSEGNI

	Carte di credito		Credito su assegni	
	Nuovi ingressi	Numero cumulativo	Nuovi ingressi	Numero cumulativo
1955 . . . . .	27	27	13	13
1956-1957 . . . . .	—	27	13	26
biennio 1958-1959 . . . . .	31	58	204	230
biennio 1960-1961 . . . . .	3	61	32	262
biennio 1962-1963 . . . . .	2	63	21	283
biennio 1964-1965 . . . . .	5	68	39	322
biennio 1966-1967 . . . . .	322	390	410	732
biennio 1968-1969 . . . . .	817	1.207	396	1.128

FONTE: *Bank Credit Cards and Check Credit Plans*, op. cit., p. 9; e The Federal Reserve.

(17) Si veda: *Bank Credit Cards and Check Credit Plans*, Federal Reserve System Report, luglio 1968, pp. 1-2.

(18) Cfr. *ibidem*, pp. 7-8. Si vedano inoltre: R. W. PULLEN, *Bank Cards and Related Plans*, in «New England Business Review» (Federal Reserve Bank of Boston), dicembre 1966; *Bank Credit Cards Stampede in the Midwest*, in «Business Conditions» (Federal Reserve Bank of Chicago), giugno 1967, pp. 6-9.

### Proprietà e gestione di agenzie di viaggi

Alle *national banks* è consentito, come attività accessoria alle operazioni bancarie, di fornire alla clientela servizi di viaggio, come il rilascio di carte di credito per viaggi, la vendita di polizze assicurative per viaggi e il noleggio di automobili in veste di agenti per conto di imprese di noleggio (19). Numerose azioni legali sono però in corso contro l'esercizio di tali servizi da parte di *national banks*.

### Attività di « Leasing » diretto

L'ingresso delle *national banks* nel campo del *leasing* divenne possibile solo nel 1952, in seguito ad un parere favorevole espresso dal *Comptroller of the Currency* (20).

Il loro inserimento fu assai rapido, tanto che nel giugno 1970 si stima vi fossero ormai 372 banche interessate a questo tipo di operazioni, con un impegno finanziario globale di circa 760 milioni di dollari (si veda la Tabella 3).

TABELLA 3

SVILUPPO NUMERICO DELLE « NATIONAL BANKS » IMPEGNATE  
IN ATTIVITÀ DI « LEASING » DIRETTO

Data	Numero delle banche con attività di <i>leasing</i>	Capitali investiti nel <i>leasing</i> (milioni di dollari)
Giugno 1966 . . . . .	204	293,0
Giugno 1967 . . . . .	218	360,5
Giugno 1968 . . . . .	270	460,0
Giugno 1969 . . . . .	340	646,8
Giugno 1970 . . . . .	372	758,6

FONTE: COMPTROLLER OF THE CURRENCY, Division of Statistics.

Due soltanto sembrano essere le restrizioni all'esercizio dell'attività di *leasing* da parte delle banche: deve trattarsi di « full pay-out leases » (cioè il contratto di « leasing » deve prevedere il pagamento completo del prezzo e l'acquisizione della proprietà del macchinario da parte dell'affittuario alla scadenza del contratto); l'acquisto deve

(19) Si veda: *The Bank Structure in Evolution - A Response to Public Demand*, op. cit., p. 256.

(20) Si veda *ibidem*, pp. 258-259. Si noti peraltro che da lungo tempo le banche partecipavano indirettamente all'attività di *leasing* — per l'equipaggiamento delle ferrovie — mediante « *equipment certificates* » a medio termine garantiti dai beni oggetto di locazione.

avvenire su richiesta del cliente e non per la costituzione di scorte (di macchinari o altre attrezzature) (21).

### Sottoscrizione di titoli

Le banche hanno facoltà di sottoscrivere emissioni di singoli Stati ed Enti locali (le cosiddette obbligazioni « municipali »), ma non emissioni di *revenue bonds*, ossia di obbligazioni il cui rimborso (e il pagamento degli interessi) dipende da determinati introiti degli enti locali (per esempio, da cespiti provenienti dalla gestione di autostrade). La sottoscrizione di « *revenue bonds* » è, si può dire, monopolio delle *investment banks*. Peraltro, negli ultimi tempi si è andata rafforzando la tesi favorevole a permettere alle banche di sottoscrivere anche *revenue bonds* (22). Un recente studio valuta in 236 milioni di dollari il risparmio che le Amministrazioni locali potrebbero effettuare tra il 1968 ed il 1975 qualora le banche commerciali potessero entrare in concorrenza con le banche d'investimento nel mercato delle *revenue bonds* (23).

### Prestiti congiunti a partecipazioni azionarie

Può fare una certa meraviglia constatare come le banche siano riuscite ad aggirare il divieto di possedere titoli azionari e siano ora in grado di partecipare in qualche modo al mercato delle azioni. Ciò è avvenuto ricorrendo all'espedito dei *warrants*, che le banche vendono sul mercato; oppure con l'uso di « *shadow warrants* » (*warrants* « ombra ») in virtù dei quali al prestito fatto da una banca per un certo importo si aggiunge un rendimento addizionale (il cosiddetto « kicker ») proporzionale all'aumento di valore che dovessero presentare sul mercato le azioni della società beneficiaria del prestito (24). Un esempio: una banca ha fatto un prestito

(21) Si veda: H. T. LUNDHAL, *Banks and Equipment Leasing*, in « *The Journal of Commercial Bank Lending* », maggio 1969, pp. 23-28.

(22) Si veda: *The Bank Structure in Evolution - A Response to Public Demand*, op. cit., p. 257.

(23) Si veda W. P. SMITH, *Commercial Bank Entry into Revenue Bond Underwriting*, National Banking Studies, 1968, p. 48.

(24) Nel *Manual* del Comptroller of the Currency la « rule » 7312 stabilisce: « Una *national bank* nel fare un prestito può prendere in considerazione una partecipazione agli utili, al reddito o ai guadagni di un'impresa del prestatario. Tale partecipazione può essere aggiuntiva oppure sostitutiva dell'interesse. L'impegno del prestatario alla restituzione del capitale, tuttavia, non può essere condizionato dal profitto, dal reddito o dai guadagni dell'impresa in questione ».

di 10 milioni di dollari ad una società le cui azioni sono quotate 25 dollari l'una; se tali azioni raggiungono nel giro di due o tre anni la quotazione di 50 dollari, la banca ha diritto, oltre che al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, a un certo numero di azioni prestabilito dalle parti (25).

#### *Servizi assicurativi accessori alle operazioni di banca*

Le *national banks* possono fungere da agenti per conto di qualunque compagnia d'assicurazione in ogni centro con popolazione non superiore a 5.000 persone in cui siano presenti con un proprio sportello; hanno inoltre facoltà di emettere — sempre in veste di agenti — polizze di assicurazione a copertura di debiti bancari in caso di morte del prestatario, e polizze di assicurazione auto (fino a quando sussista un prestito garantito dalle auto medesime) (26).

#### *Amministrazioni fiduciarie*

Un recente studio valuta, per il 1967, attorno a 250 miliardi di dollari le attività amministrate dai *trust departments* delle banche (27).

Pur non potendosi considerare l'attività di amministrazione fiduciaria un servizio nuovo, certe sue manifestazioni attuali sono sicuramente nuove. Così, ad esempio, nel 1966 la *First National City Bank* di Nuova York ha posto in essere un fondo d'investimento mobiliare da gestirsi in conformità alla *Regulation 9* del *Comptroller's Office*. Sia la *Federal Deposit Insurance Corporation* sia il *Comptroller* sono stati favorevoli alla nuova iniziativa, e neppure la Riserva Federale ha sollevato obiezioni ritenendola compatibile con il *Banking Act* del 1933. Ma i rappresentanti delle banche d'investimento e dei fondi d'investimento sono insorti, sostenendo che la legge del 1933 vieterebbe alle banche la gestione di fondi d'investimento, con i quali potrebbero essere favoriti i clienti delle banche medesime (depositanti o affidati). In proposito è in corso un'azione anche presso la Suprema Corte.

(25) Si veda: J.F. HOLAHAN, *Is there a Kicker in your Bank?*, in «The Journal of Commercial Bank Lending», maggio 1969, pp. 2-7.

(26) *The Banking Structure in Evolution - A Response to Public Demand*, op. cit., pp. 256-257.

(27) *Commercial Banks and their Trust Activities: Emerging Influence on the American Economy*, op. cit., p. 1.

#### *Carta commerciale*

Le norme della Riserva Federale non consentono alle banche commerciali di emettere effetti commerciali, se non alle stesse condizioni (tasso, scadenza e obbligo di riserva) cui sono sottoposti i certificati di deposito a tempo. Tali restrizioni non riguardavano però le emissioni di effetti commerciali da parte delle *holding companies*; le banche non hanno quindi esitato a procurarsi fondi per tale via con l'interposizione delle loro finanziarie. Di questo espediente le banche si sono valse nel biennio 1969-70 per superare le limitazioni imposte dalla politica monetaria restrittiva, tutte le volte che i tassi di mercato si portavano al di sopra dei tassi massimi consentiti per i certificati di deposito a tempo (28). Il volume della carta commerciale « legata » a banche raggiunse così il valore di 7,5 miliardi di dollari nel giugno del 1970 (29). In tale mese la Riserva Federale impose l'obbligo della riserva anche per la carta commerciale e « liberalizzò » i tassi d'interesse concedibili sui certificati di deposito di grosso taglio; ciò portò a una graduale riduzione del volume della carta commerciale in circolazione, scesa a 3,1 miliardi di dollari alla fine del 1970.

#### *Prestiti immobiliari e ipotecari*

Alle banche commerciali è consentito, in generale, di effettuare prestiti ipotecari, ma non è ad esse da tutti riconosciuto il diritto di svolgere, direttamente o con l'interposizione di un'affiliata, determinati servizi attinenti a prestiti ipotecari. Si contesta in particolare che le banche abbiano diritto a svolgere le operazioni attinenti a prestiti erogati da altri istituti ricorrendo a partecipazioni al capitale di società di prestiti ipotecari. Secondo il *Comptroller of the Currency* il servizio relativo a prestiti erogati da altri istituti sarebbe una logica e sana espansione di un'attività permessa alle banche (30); così oggi molte delle maggiori *bank holding companies* hanno proprie società ipotecarie tra le affiliate.

(28) *Commercial Paper Cures Many Banks*, in «Journal of Commerce», 4 giugno 1969, p. 1.

(29) «Federal Reserve Bulletin», ottobre 1970, p. A-37.

(30) I punti di vista espressi il 30 giugno 1965 dinanzi ad una Commissione parlamentare dal *Comptroller J.J. Saxon* sono riportati in *The Banking Structure in Evolution*, op. cit., p. 255.

C'è stata inoltre una liberalizzazione delle condizioni relative ai prestiti immobiliari: minori scarti rispetto al valore dei beni ipotecati, scadenze più lontane e limiti più ampi per il volume dei prestiti complessivi; donde un'accresciuta capacità concorrenziale delle banche, in questo settore, nei confronti degli altri istituti (31).

#### Servizi di elaborazione dati

Il *Comptroller of the Currency* ha stabilito che una banca in possesso di attrezzature per l'elaborazione dei dati necessari per lo svolgimento della propria attività possa mettere a disposizione di terzi l'eventuale residuo di capacità operative. In certi Stati sono però in corso azioni legali tendenti a contestare tale facoltà.

### 3. L'evoluzione economica degli « omnibus » finanziari

Numerosi sono i fattori che hanno condotto le banche sulla via della diversificazione — fattori sia interni sia esterni al settore bancario (32). L'accresciuta concorrenza tra banche commerciali ed altri istituti finanziari e la lievitazione dei costi vengono spesso indicate come circostanze determinanti; ma altrettanta importanza può essere attribuita all'atteggiamento assunto dagli organi di controllo bancario e dall'autorità giudiziaria in merito all'opportunità di una più vivace concorrenza tra le stesse banche.

#### Il fattore concorrenziale

Dopo la grande depressione, come si è accennato, la concorrenza tra le banche era stata scoraggiata; per legge si era proibita la corresponsione di interessi sui depositi a vista, e, per i depositi a risparmio, si era instaurata una politica di tassi artificialmente bassi e non concorrenziali con quelli di altri istituti. Fino al *Bank Merger Act* del 1960 le banche non erano considerate soggette alle leggi

(31) R. M. ROBERTSON, *The Comptroller and Bank Supervision: A Historical Appraisal*, Washington D.C., aprile 1968, p. 152.

(32) R. M. ROBERTSON, *op. cit.*; N. S. ROGERS, *Statement on behalf of the American Bankers Association before the House Banking and Currency Committee on H.R. 6778 and H.B. 9385*, 29 aprile 1969; *Congress and the Congenerics*, in «Bank Stock Quarterly», M. A. Schapiro & Co. Inc., Nuova York, settembre 1968.

*anti-trust*. Di conseguenza gli aspetti anticoncorrenziali delle fusioni bancarie erano stati trascurati. Ma nel corso del passato decennio i punti di vista degli organi di controllo bancario, del Congresso e dell'autorità giudiziaria si sono evoluti verso un atteggiamento favorevole alla concorrenza tra le banche in una situazione di relativa stabilità economica.

D'altro lato le banche si trovano ora a dover fronteggiare una notevole concorrenza da parte di altri istituti finanziari, come le *savings banks* e le *credit unions*, che hanno avuto una rapida espansione in questo secondo dopoguerra. Questi istituti concorrenti hanno beneficiato di un trattamento fiscale favorevole e sono riusciti ad attirare un massiccio flusso di depositi grazie alle limitazioni sui tassi d'interesse imposte alle banche commerciali. Basti pensare che nel 1946 il 70 per cento del complesso delle attività possedute dalle quattro principali categorie di intermediari finanziari (banche commerciali, compagnie di assicurazione vita, *savings and loan associations* e *mutual savings banks*) era in mano alle banche; dieci anni dopo la loro quota era scesa al 57 per cento. Analogamente per il complesso dei depositi: le banche ne tenevano il 64 per cento nel 1946, il 54 per cento nel 1956 (33). I dati della Tabella 4 documentano il vigoroso sviluppo degli istituti di risparmio in concorrenza con le banche commerciali.

TABELLA 4

ANDAMENTO DEI DEPOSITI PRESSO LE BANCHE COMMERCIALI  
E GLI ISTITUTI DI RISPARMIO TRA IL 1945 ED IL 1970

Tipo di depositi	Consistenze a fine anno (miliardi di dollari)							
	1945	1950	1955	1960	1965	1968	1969	1970
Depositi a risparmio ed a tempo presso:								
Istituti di risparmio . . . . .	23,1	34,9	62,8	103,5	172,0	208,4	216,3	221,8
Banche commerciali . . . . .	30,4	36,9	50,1	73,3	147,2	203,7	192,8	202,4
Depositi a vista presso Banche commerciali . . . . .	101,4	95,7	114,2	121,6	144,3	165,5	172,7	162,6

Fonte: FEDERAL RESERVE, *Flow of Funds Accounts*.

(33) ROBERTSON, *op. cit.*, pp. 144-147.



### Il costo dei depositi ed altri costi

In forza della *Regulation Q*, alle banche era stato impedito, tra il 1935 ed il 1957, di pagare interessi superiori al 2,50 per cento sui depositi a risparmio. Il massimale fu poi portato al 3 per cento e successivamente, in corrispondenza con il rialzo dei tassi di mercato, fu a più riprese spostato verso l'alto, come si può vedere nella Tabella 5.

TABELLA 5

#### TASSI D'INTERESSE MASSIMI PAGABILI SUI DEPOSITI A TEMPO E A RISPARMIO

Tipo di depositi	Tasso d'interesse percentuale								
	Feb. 1935	Gen. 1936	Gen. 1957	Gen. 1962	Lug. 1963	Nov. 1964	Set. 1966	Apr. 1968	Gen. 1970
<i>Depositi a risparmio:</i>									
meno di 12 mesi . . . . .	2,5	2,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,5
12 mesi ed oltre . . . . .	2,5	2,5	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
<i>Depositi a tempo con scadenza multipla</i>									
1-3 mesi . . . . .							4,0	4,0	4,5
3 mesi-1 anno . . . . .							5,0	5,0	5,0
<i>Depositi a tempo con scadenza unica</i>									
inferiori a 100.000 dollari . . . . .							5,0	5,0	5,0
100.000 dollari e oltre:									
1-3 mesi . . . . .	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	5,5	5,5	6,50*
3-6 mesi . . . . .	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,5	5,5	5,75	6,75
6-12 mesi . . . . .	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,5	6,25	7,0
12 mesi e oltre . . . . .	2,5	2,5	3,0	4,0	4,0	4,5	5,5	6,25	7,5

\* 6,25 per scadenze inferiori a 60 giorni. Con decorrenza dal 24 giugno 1970 è stata temporaneamente abolita ogni restrizione sui tassi pagabili per depositi di almeno 100.000 dollari con scadenza superiore a 90 giorni.

FONTE: «Federal Reserve Bulletin», gennaio 1967, p. 94; gennaio 1969, p. A-11; novembre 1970, p. A-11.

Le modificazioni apportate ai massimali d'interesse hanno fatto sì che negli ultimi anni i depositi a tempo presso le banche commerciali crescessero notevolmente (Tabella 4). Il che ha comportato

un aggravio dei costi di gestione. Per valutarne l'incidenza si consideri che, nel 1955, su un complesso di depositi pari a 164 miliardi di dollari presso le banche commerciali, solo il 30 per cento era costituito da depositi a risparmio; nel 1965, su una massa di 292 miliardi, i depositi a risparmio raggiungevano il 50 per cento, per poi scendere al 44 per cento nel 1970, su una massa di 365 miliardi. Ora, dato che per legge le banche non possono pagare interessi sui depositi a vista, l'accresciuto afflusso di fondi nei depositi a risparmio a spese di quelli a vista — in una fase di progressivo rialzo dei tassi d'interesse — ha provocato un rilevante aumento dei costi, solo in parte compensato dalle minori aliquote di riserva obbligatoria applicate ai depositi a risparmio (dal 3 al 6 per cento) rispetto a quelle in vigore per i depositi a vista (dal 12,5 al 19,5 per cento).

Durante il 1969, poi, le banche commerciali furono costrette ad indebitarsi ampiamente sul mercato dell'eurodollaro a costi oltremodo elevati. Il volume dell'indebitamento passò da 4,2 miliardi di dollari alla fine del 1967 a 14,8 miliardi alla fine del 1969, riducendosi poi a 8,4 miliardi a fine novembre 1970, in conseguenza anche dell'imposizione da parte della Riserva federale di una speciale riserva obbligatoria nella misura del 10 per cento. (L'aumento dell'aliquota della riserva al 20 per cento in gennaio 1971 ha portato a un'ulteriore contrazione a meno di 5 miliardi di dollari).

### Economie di scala

Un altro fattore spesso indicato come stimolo alla diversificazione operativa delle banche è l'alto costo delle apparecchiature elettroniche e il desiderio di utilizzarne l'intera capacità di lavoro. Di qui l'espansione delle banche nel campo dei servizi di elaborazione dati per conto di terzi e, al tempo stesso, una tendenza a ingrandire le dimensioni bancarie medie, poiché l'utilizzo del *computer* consente economie di scala (34). Due sono le vie per far proprie queste economie di scala: l'una è la crescita mediante fusione, l'altra è l'ampiammento della gamma dei servizi resi fino all'integrale sfruttamento delle apparecchiature elettroniche.

(34) Si veda: F. W. BELL e N. B. MURPHY, *Economies of Scale in Commercial Banking*, in «New England Business Review», aprile 1967, pp. 2-11.

*Mutato atteggiamento degli organi di controllo e dell'autorità giudiziaria*

La natura dei controlli bancari in un periodo di stabilità economica è diversa da quella di una fase d'instabilità, caratterizzata da fallimenti di banche. Già si è rilevato che l'interpretazione « liberale » delle leggi esistenti è stata, nel corso dell'ultimo decennio, uno dei principali incentivi all'espansione dell'attività bancaria verso campi d'attività precedentemente preclusi. Il *Comptroller of the Currency*, in particolare, ha riconosciuto alle *national banks* la facoltà *a)* di intervenire nell'attività di *leasing* diretto, *b)* di fungere da agenti per l'emissione di polizze assicurative inerenti ad operazioni bancarie, *c)* di emettere certificati di deposito con tagli e scadenze confacenti ad organismi pubblici e privati, *d)* di acquistare direttamente partecipazioni in banche straniere.

D'altra parte, la legislazione esistente tace su molte questioni che gli organi di sorveglianza bancaria devono affrontare. L'orientamento « liberale » prevalso in questi ultimi anni ha così reso possibile la trasformazione delle banche commerciali in « omnibus » finanziari.

Altre circostanze sono ricordate come elementi che avrebbero contribuito alla diversificazione in atto nell'attività delle banche commerciali: la pressione in tal senso esercitata dagli azionisti, colpiti dall'aumento di valore delle azioni di altri settori e dal declino relativo del rendimento dei capitali investiti nelle banche tradizionali; le nuove esigenze di imprese e consumatori in un'economia in rapida evoluzione; la mentalità innovatrice delle giovani leve di dirigenti.

Per lo più la letteratura che si è occupata della tendenza verso la « differenziazione funzionale » ha posto l'accento sulle forze interne ed esterne (come l'aggravio dei costi di gestione e l'accresciuta concorrenza degli istituti finanziari non bancari) come fattori determinanti. Finora ha piuttosto sorvolato sui vantaggi ottenibili dalla diversificazione anche a prescindere dal crescere dei costi aziendali e della concorrenza esterna. Questo aspetto è trattato nell'*Appendice* con un'analisi ispirata all'opera di Chamberlain (35). Sebbene gli elementi di fatto suggeriscano che l'accresciuta concorrenza, l'aumento dei costi e altri fattori abbiano premuto nel senso della diversificazione, a noi sembra possa bastare tener conto di due soli

(35) E. CHAMBERLAIN, *Monopolistic Competition*, Harvard University Press, 1958.

fattori: *a)* il motivo del profitto e *b)* i mutamenti istituzionali. Il desiderio di maggiori profitti e un'interpretazione « liberalizzante » delle preesistenti leggi bancarie (modificazione istituzionale) potrebbero essere stati sufficienti a indirizzare il settore bancario sulla via della diversificazione fino a giungere all'« omnibus » finanziario.

*Differenziazione nei servizi e nei prezzi*

L'Edwards (36) ed altri economisti (37) hanno espresso l'avviso che la teoria meglio aderente alla realtà bancaria sia quella della concorrenza monopolistica. Il mercato tipico consiste di molte banche commerciali che offrono servizi simili di deposito e di prestito. Allo scopo di illustrare come una banca commerciale mirante alla massimizzazione del profitto stabilisca il prezzo dei propri prestiti, l'Edwards ricorse ad un modello di discriminazione dei prezzi (si veda il modello I dell'*Appendice*). La discriminazione di prezzo poggia essenzialmente sul fatto che l'elasticità della domanda in due distinti mercati dei prestiti non sia uguale. Se vi fosse identità, un unico tasso d'interesse dovrebbe prevalere (ammesso che non vi siano differenze nei costi). Per massimizzare i profitti, la banca ricerca semplicemente l'eguaglianza tra il rendimento marginale in ciascun mercato e il proprio costo marginale dei prestiti da concedere. Il prezzo del prestito è pertanto determinato dall'elasticità della domanda di prestiti in ciascun mercato.

Questa impostazione, pur costituendo un utile punto di partenza per la nostra analisi, è però di scarsa applicabilità pratica ai problemi di prezzo che interessano la banca diversificata. Il modello copre solo i casi in cui la curva di domanda in ciascun distinto mercato sia indipendente dall'interesse (o prezzo) praticato nell'altro mercato; non può pertanto applicarsi ad un'analisi dei problemi di prezzo di una banca che distribuisca i propri clienti entro mercati diversi mediante differenziazioni di prodotti o servizi. Ed

(36) Di F. R. EDWARDS, si vedano i seguenti scritti: *The Bank Competition Controversy*, in «The National Banking Review», settembre 1965 (ristampato in *Studies in Banking Competition*, pp. 303-336); *Concentration and Competition in Commercial Banking. A Statistical Study*, Ph. D. Dissertation, Harvard, 1964.

(37) Si ricordano, tra gli altri: D. A. ALMEDEFF, *Monopoly and Competition in Banking*, University of California Press, 1954; T. SMITH e GREENSPUN, *Structural Limitations on Bank Competition*, in «Law and Contemporary Problems», primavera 1968, pp. 40-70; T. G. FLECHSIG, *Banking Market Structure and Performance*, 1965.

è questo il caso di un « omnibus » finanziario, il quale mira a tener distinti i mercati forti da quelli deboli mediante differenziazioni funzionali. Nella misura in cui i servizi bancari si espandono diversificandosi entro aree finanziariamente correlate, il problema di fissazione dei prezzi consiste nello sfruttare i mercati forti e deboli in rapporto alla diversa elasticità di domanda per differenti tipi di servizi finanziari forniti dall'« omnibus » finanziario.

La discriminazione di prezzo viene generalmente definita come l'atto di vendere un bene o un servizio omogeneo prodotto da una particolare impresa ad acquirenti diversi a prezzi diversi (38). Lo Stigler ha ampliato la definizione, comprendendovi anche le politiche di prezzo per cui due o più beni simili sono venduti in rapporti diversi con il costo marginale (39). Pertanto, se una banca riesce a realizzare un più elevato margine di profitto su un prestito imperniato sulla carta di credito in confronto con un prestito tradizionale o su uno « scoperto » su assegni in confronto con un prestito rateale al consumo, il problema della fissazione dei prezzi è concettualmente simile a quello della discriminazione dei prezzi; cioè, mercati forti e deboli per prestiti o servizi vengono sfruttati in quanto i « compratori » hanno domande a elasticità diversa per prodotti finanziariamente correlati. Qui un modello costruito dallo Hirshleifer sembra appropriato alle decisioni prezzo-prodotto che deve prendere l'« omnibus finanziario » (vedi il modello II dell'Appendice) (40).

Nell'assumere le proprie decisioni di prezzo e di produzione, per i propri servizi correlati, l'« omnibus » finanziario terrebbe conto dell'effetto che la variazione del prezzo di un particolare servizio finanziario avrebbe su un altro servizio sostitutivo; per cui massimizza i propri profitti uguagliando il rendimento marginale di ciascun mercato (specifico di un singolo tipo di servizio) e il proprio costo marginale (41). In tal modo, per una certa serie di servizi finanziari, può sfruttare tanto i mercati forti quanto quelli deboli. Questo concetto può essere esteso alle componenti accessorie di ogni

(38) Si vedano ad esempio: A. C. PIGOU, *The Economics of Welfare*, IV edizione, 1960, pp. 275-289; JOAN ROBINSON, *Economics of Imperfect Competition*, 1936, p. 179; W. J. BAUMOL, *Economic Theory and Operations Analysis*, 1965, p. 312.

(39) G. J. STIGLER, *The Theory of Price*, 1966, p. 81.

(40) Si veda J. HIRSHLEIFER, *Economics of the Divisionalized Firm*, in « Journal of Business », Vol. 30, gennaio 1957, pp. 96-108.

(41) Per semplicità, si è ipotizzato che il costo marginale di prestazione dei due servizi sia uguale.

singolo servizio; cosicché diviene per la banca vantaggioso espandere i prestiti con annessa una polizza assicurativa, piuttosto che quelli sprovvisti di essa. E poiché le domande di servizi bancari sono tra loro correlate, l'« omnibus » (al fine di rendere ottimali le proprie decisioni di produzione e di prezzo) deve tener conto del fatto che il rilascio di una carta di credito può avere effetti riduttivi sulla domanda dei normali prestiti rateali al consumo.

Quanto più una banca riesce a realizzare questa politica mediante diversificazione e differenziazione del proprio flusso di servizi, tanto maggiori saranno i profitti. Di qui un impulso all'ampliamento della capacità di produzione di prodotti congiunti e al volontario abbinamento di vecchi e nuovi servizi entro lo schema di « nuovi » tipi di servizio. Non v'è dubbio, dunque, che la tendenza alla diversificazione in atto nelle banche commerciali sia sorretta da rilevanti motivi di profitto.

#### 4. Conclusioni

Molte e complesse sono le ragioni per cui le banche commerciali si sono orientate verso la diversificazione in questi ultimi anni. Nella letteratura corrente si dà costantemente rilievo all'aumento dei costi gestionali e all'inasprirsi della concorrenza, sia all'interno del settore bancario sia ad opera di altri istituti finanziari. Si dà altresì rilievo all'atteggiamento « liberalizzante » assunto dagli organi di controllo bancario, dal Congresso e dalle autorità giudiziarie.

In aggiunta a questi incentivi, indubbiamente veri, è opportuno però metterne in luce un altro, suggerito dalla teoria economica: la diversificazione in molteplici attività correlate è un espediente valido per sfruttare pienamente le diverse elasticità delle domande di prodotti e servizi. Le banche, non diversamente da qualunque altro tipo di impresa mirante al profitto, hanno pertanto avvertito un forte impulso economico alla diversificazione e, non appena le condizioni di mercato e l'ordinamento giuridico vigente lo hanno reso possibile, hanno tradotto l'impulso in realtà.

FRANK M. TAMAGNA e TERRY M. CHUPPE

## APPENDICE

MODELLO I - *Modello tradizionale della discriminazione di prezzo*

Nel caso semplificato di due distinti mercati dei prestiti, il modello assume la forma seguente:

$$m = R_1(q_1) + R_2(q_2) - C(q_1 + q_2)$$

in cui gli indici 1 e 2 stanno ad indicare i rendimenti e le quantità prestate in ciascuno dei due mercati. Il profitto  $m$  della banca è uguale al rendimento complessivamente ottenuto nell'uno e nell'altro mercato, meno il costo totale. Si pongano le derivate parziali uguali a zero:

$$\frac{\partial m}{\partial q_1} = R'_1(q_1) - TC'(q_1 + q_2) = 0$$

$$\frac{\partial m}{\partial q_2} = R'_2(q_2) - TC'(q_1 + q_2) = 0$$

$R$  è il rendimento,  $q$  è la quantità venduta e  $TC$  è il costo totale; gli indici 1 e 2 indicano l'uno o l'altro mercato. I profitti risultano massimizzati allorché  $MR_1 = MR_2 = MC$ . In essenza, la discriminazione dei prezzi poggia sul fatto che le elasticità della domanda nell'uno e nell'altro mercato non sono uguali. Dato che il rendimento marginale può essere espresso in termini di prezzo (saggio d'interesse) e di elasticità della domanda, ed  $MR = i \left(1 - \frac{1}{e}\right)$  in cui  $i$  rappresenta il saggio d'interesse ed  $e$  l'elasticità puntuale, è necessario che e assuma valori diversi nei due mercati affinché possano stabilirsi due diversi saggi d'interesse. Pertanto, se  $MR_1 = MR_2$  come sopra detto, allora  $i_1 \left(1 - \frac{1}{e_1}\right) = i_2 \left(1 - \frac{1}{e_2}\right)$  e  $i_1 \neq i_2$  solo se  $e_1 \neq e_2$ . Se l'elasticità della domanda è uguale in entrambi i mercati, non vi possono essere differenze nei saggi d'interesse, ammesso che non sussistano differenze di costo.

MODELLO II - *Modello applicabile alla diversificazione di banca*

Se si ammette per semplicità che un « omnibus finanziario » produca due servizi, 1 e 2, e che le rispettive curve di domanda siano inclinate verso il basso e tra loro correlate, i rendimenti marginali possono ottenersi col ragionamento che segue. Si ponga  $R = P_1 Q_1 + P_2 Q_2$  in cui  $R$  indica il rendimento

totale,  $P_1$  e  $P_2$  sono i prezzi dei due servizi e  $Q_1$  e  $Q_2$  sono le quantità vendute. Allora, se  $e$  rappresenta l'elasticità di domanda, si ha:

$$\frac{\partial R}{\partial P_1} = Q_1 (1 + e_{11}) + P_2 \frac{Q_2}{P_1} e_{12}$$

$$\frac{\partial R}{\partial P_2} = Q_2 (1 + e_{22}) + P_1 \frac{Q_1}{P_2} e_{21}$$

Si noti che, mentre  $e_{11}$  ed  $e_{22}$  denotano le elasticità ordinarie,  $e_{12}$  rappresenta l'elasticità incrociata della domanda indicando la variazione subita da  $Q_2$  in conseguenza della variazione di  $P_1$  ed  $e_{21}$  rappresenta l'elasticità incrociata indicando la variazione subita da  $Q_1$  in conseguenza della variazione di  $P_2$ .

Pertanto la banca, nel decidere in merito alla produzione ed ai prezzi dei propri servizi correlati, terrà conto dell'effetto che una variazione del prezzo di un servizio avrà sull'altro servizio. La banca massimizzerà i propri profitti uguagliando il rendimento marginale di ciascun mercato con il proprio costo marginale. Per semplicità di presentazione, si è supposto che il costo marginale di produzione sia uguale per entrambi i servizi.

T. M. C. e F. M. T.